

## **STATUTO**

**MANTOVA ENERGIA S.R.L.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIA GRAZIOLI 10

Numero REA: MN - 225954

Codice fiscale: 02123950202

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 14-10-2009 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## **STATUTO**

### **Denominazione - Sede - Oggetto - Durata Denominazione**

#### **ART.1**

**1.1** La società' e' denominata

**"MANTOVA ENERGIA S.R.L."**

#### **ART.2**

##### **Sede sociale e domicilio**

**2.1** La società' ha sede legale nel Comune di Mantova, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

**2.2** L'Organo Amministrativo potrà' istituire o sopprimere, ovunque, unita' locali operative (ad esempio succursali, filiali, agenzie ed uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

**2.3** Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società', e', a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

**2.4** Il socio può', con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono a cura dell'Organo Amministrativo registrati nel libro dei soci. Ogniquale volta la legge od il presente statuto lo consentano le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

**2.5** Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società' a mezzo di lettera raccomandata A.R..

**2.6** In tutti i casi in cui la quota di partecipazione nella società' risulti intestata a persone fisiche, la comunione dei beni, sia in forma legale che convenzionale, in relazione alla partecipazione medesima, avrà' riflessi esclusivamente nei confronti del coniuge socio ma non avrà' rilevanza esterna nei confronti della società' che considera socio, e come tale legittimato all'esercizio dei diritti societari, solo colui che nominativamente risulta tale nel Libro dei Soci.

#### **ART.3**

##### **Oggetto sociale**

**3.1** La società' ha per oggetto l'attività':

- ricerca, progettazione, realizzazione, manutenzione di macchine ed impianti per il recupero e lo sfruttamento dell'energia da fonti alternative e convenzionali;
- ricerca progettazione, realizzazione di macchine ed impianti per la



salvaguardia di risorse ambientali;

- produzione, trasformazione e vendita di energia;
- acquisto, produzione e vendita di prodotti energetici.

**3.2** In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

#### **ART.4**

##### **Durata**

**4.1** La durata della società è fissata dall'atto costitutivo fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### **CAPITALE SOCIALE**

##### **Conferimenti - Finanziamenti - Titoli di Credito**

#### **ART.5**

##### **Capitale**

**5.1** Il capitale sociale è fissato in Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), ed è diviso in quote tra i soci ai sensi dell'art. 2.468 C.C..

#### **ART.6**

##### **Conferimenti**

**6.1** I conferimenti, se non diversamente previsto, devono essere eseguiti in denaro.

**6.2** E' tuttavia possibile conferire tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

**6.3** I conferimenti possono essere perfezionati nel rispetto di tutte le forme e modalità previste dall'art. 2.464 C.C.

**6.4** Quando il conferimento ha per oggetto la prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio conferente con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

#### **ART.7**

##### **Aumento del Capitale**

**7.1** Il capitale sociale può essere aumentato in forza di deliberazione



dell'assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica dello statuto.

**7.2.1** All'Organo Amministrativo e' attribuita la facolta' di aumentare il capitale sociale.

**7.2.2** Tale facolta' potra' essere esercitata per non piu' di una volta in ciascun esercizio sociale e per un ammontare massimo non superiore a 3 (tre) volte il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

**7.2.3** Tale decisione non potra' comunque escludere o limitare il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

**7.3** Salvo il caso previsto dall'art. 2.482/ter, la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale puo' prevedere la possibilita' che tale aumento possa essere attuato anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla decisione il diritto di recesso.

#### **ART.8**

##### **Riduzione del capitale**

**8.1** Il capitale sociale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita' di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

**8.2** Nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la corrispondente riduzione del capitale sociale, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2446 C.C. e richiamati dall'art. 2482-bis C.C. potra' essere assunta con delibera collegiale dagli amministratori.

**8.3** In caso di riduzione del capitale per perdite possono essere omesse le formalita' ed i depositi di cui al secondo comma art.2.482/bis C.C.

#### **Art.9**

##### **Finanziamenti**

**9.1** I soci potranno essere chiamati a versare a favore della societa' ed a fondo perduto somme, infruttifere di interessi, aventi funzione di riserva di capitale. Tali somme, pertanto, resteranno tacitamente acquisite dalla societa' andando a costituire parte integrante del patrimonio sociale.

**9.2** I soci potranno, nel rigoroso rispetto delle norme fiscali nonche' di tutti i presupposti e condizioni previste dal D.lgs 1.9.93 n.385 nonche' dei regolamenti che ne danno attuazione, loro modifiche ed integrazioni, finanziare la societa'. Tali finanziamenti potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1.282 C.C., essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

**9.3** Gli amministratori potranno, ritenuta cessata la necessita' finanziaria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.467 C.C., deliberare la restituzione ai soci, in tutto od in parte ed in proporzione a quanto da ciascuno versato, dei detti



finanziamenti.

#### **ART.10**

##### **Titoli di debito**

**10.1** La società può emettere titoli di debito.

**10.2** L'emissione è assunta con deliberazione dell'assemblea dei soci nel rispetto del quorum deliberativo previsto per le modifiche dello statuto, oppure in forza di delibera collegiale degli Amministratori.

**10.3** I titoli di debito non potranno essere emessi per un importo eccedente complessivamente la somma dell'ammontare del capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e non potrà avere durata superiore ad anni 10 (dieci).

#### **QUOTE**

#### **ART.11**

##### **Diritti dei soci**

**11.1** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta fatta eccezione per quanto previsto in riferimento alle modalità della nomina degli Amministratori di cui al successivo articolo 29 e di quanto previsto dal successivo articolo 12.

**11.2** Il diritto, di cui al successivo articolo 29, di nomina degli amministratori è intrasferibile.

#### **ART. 12**

##### **Trasferimento delle quote per atto tra vivi**

##### **Art. 12.**

**12.1** Le successive disposizioni non si applicano nei confronti della partecipazione sociale del socio CLASIUS S.R.L. e di quelle degli eventuali suoi aventi causa non enti pubblici, che sono pertanto, in tutto od in parte, liberamente trasferibili.

Per la sola ipotesi di quota posseduta da un ente pubblico economico e non e/o dalle società partecipate dagli stessi, il trasferimento in tutto o in parte della stessa, è sottoposto al diritto di prelazione ad esclusivo favore degli altri soci enti pubblici economici e non e/o dalle società partecipate dagli stessi.

**12.2** Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote sociali, nonché dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime, è previsto il diritto di prelazione a favore degli altri soci enti pubblici economici e non e/o delle società partecipate dagli stessi iscritti nel libro soci.

**12.3** Il socio ente pubblico economico e non e/o le società partecipate dagli stessi che intenda trasferire in tutto od in parte la propria quota deve, perciò, specificare con raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo il nome del prospettato acquirente, le quote od i diritti oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo, nonché le modalità di pagamento ed ogni altro



elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

**12.4** L'Organo Amministrativo entro quindici giorni provvederà a darne notizia agli altri soci enti pubblici economici e non e/o alle società partecipate dagli stessi, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di acquisto.

**12.5** I soci enti pubblici economici e non e/o le società partecipate dagli stessi che esercitano questo diritto devono manifestare la propria intenzione sempre con raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione all'Organo Amministrativo, che preciserà entro i successivi 15 (quindici) giorni al socio cedente il risultato dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione.

**12.6** Ciascun socio ente pubblico economico e non e/o ciascuna società partecipata dagli stessi avente diritto all'esercizio della prelazione, qualora ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il prezzo della prospettata cessione esorbitante rispetto al reale valore di mercato della quota offerta in vendita, potrà ricorrere alla stima di un perito indipendente.

In tal caso, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui ai paragrafi precedenti, dovrà fare apposita istanza all'organo amministrativo.

La presentazione di tale istanza sospende ogni termine relativo al trasferimento della quota il cui prezzo è in discussione, fino alla comunicazione della perizia.

**12.7** Il diritto di preferenza nell'acquisto spetta pure in qualsiasi altra ipotesi di trasferimento da parte di enti pubblici economici e non e/o dalle società partecipate dagli stessi dovendosi intendere assoggettati ai vincoli previsti nel presente articolo tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, a puro titolo esemplificativo, oltre alla vendita anche la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario e la donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro i soci enti pubblici che intendono esercitare la facoltà di preferenza nell'acquisto dovranno versare una somma di denaro, il cui ammontare sarà determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo da un perito indipendente da nominarsi con le modalità previste dal successivo art. 16. Il perito dovrà agire nel rispetto dei criteri pure previsti dal successivo art. 16 e rendere la sua perizia nel termine assegnatogli dall'Autorità che lo ha nominato ed in caso di mancata determinazione di tale termine entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Il costo della perizia farà carico alla parte soccombente.

Il valore stabilito dal perito costituirà il prezzo da pagare, pro quota e contestualmente alla cessione da parte del o dei soci che hanno esercitato il



diritto di prelazione.

**12.8** Se i soci enti pubblici economici e non e/o le società partecipate dagli stessi che esercitano la prelazione sono più di uno, quanto oggetto della cessione sarà ripartito tra i soci optanti in proporzione al capitale da ciascuno posseduto.

**12.9** Il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per l'intero quantitativo.

**12.10** Se il diritto di prelazione non venisse esercitato entro il termine suddetto, le quote potranno essere trasferite liberamente ad un prezzo non inferiore ed alle persone e condizioni tutte di cui alla citata comunicazione entro e non oltre 90 (novanta) giorni.

**12.11** Il socio non può, senza il consenso scritto della maggioranza dei soci, ovvero di analoga delibera dell'assemblea ordinaria degli stessi, costituire tutte o parte delle proprie quote in pegno o comunque a garanzia in genere.

**12.12** Gli atti compiuti in violazione delle superiori disposizioni sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

#### **ART. 13**

##### **Clausula di gradimento**

**13.1** Il trasferimento della quota di partecipazione di tutti soci enti pubblici economici e non e/o delle società partecipate dagli stessi, con esclusione di quella detenuta da CLASIUS S.R.L. e/o dai suoi aventi causa purché non enti pubblici, a favore di terzi e' subordinato al gradimento da parte dell'organo amministrativo della Società.

**13.2** Entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi allo scadere del termine di cui al precedente art. 12.4, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione. Nel caso di mancata comunicazione, entro il termine come sopra stabilito, di un eventuale diniego, il gradimento si intende concesso.

**13.3** Qualora l'Organo Amministrativo neghi il gradimento, lo stesso dovrà indicare altro soggetto disposto a perfezionare, a parità di condizioni il detto acquisto. Non verificandosi neppure la sopra detta eventualità l'alienante avrà il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Il socio non può, senza il consenso scritto della maggioranza dei soci, ovvero di analoga delibera dell'assemblea ordinaria degli stessi, costituire tutte o parte delle proprie quote in pegno o comunque a garanzia in genere.

**13.4** Gli atti compiuti in violazione delle superiori disposizioni sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

#### **RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**

#### **ART.14**

##### **Recesso**

**14.1** Il diritto di recesso compete a ciascun socio nei casi espressamente



previsti dalla legge.

**14.2** Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

**14.3** Tale comunicazione dovrà

a) pervenire alla società:

- entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso;
- entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente ne è venuto a conoscenza qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da delibera da iscrivere nel Registro delle Imprese;
- entro 180 giorni dalla data di scadenza dell'esercizio sociale se la società è contratta a tempo indeterminato;

b) contenere la sommaria indicazione delle ragioni che l'hanno determinata.

**14.4** Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al valore determinato ai sensi del successivo art. 16 e secondo le modalità ed i termini stabiliti dal successivo art. 17.

#### **ART.15**

##### **Esclusione**

**15.1** Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- determini grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose.

**15.2** Sull'esclusione del socio per giusta causa decide un Collegio Arbitrale nominato e funzionante secondo quanto disposto dall'art. 43;

**15.3** La richiesta di esclusione deve essere formulata da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, non computandosi nel calcolo la quota del socio della cui esclusione si tratta.

**15.4** La richiesta deve essere presentata all'Organo Amministrativo e contenere la motivazioni che la sorreggono. L'Organo Amministrativo, verificata l'impossibilità di comporre amichevolmente il dissidio, entro i 30 (trenta) giorni successivi dovrà richiedere la nomina del Collegio; in caso di sua inerzia, decorso il termine sopra fissato, l'istanza potrà essere presentata direttamente dai soci.

**15.5** Il Collegio deciderà pure l'ammontare del valore della quota di



partecipazione del socio escluso nel rispetto dei criteri stabiliti dal successivo art. 16 ed avra' la facolta', in relazione alla gravita' delle conseguenze dannose determinate dal suo comportamento, di stabilire che il rimborso avvenga per una cifra ridotta fino al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare accertato.

**15.6** L'esclusione avra' effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del lodo alle parti.

**15.7** Se la societa' si compone di due soci l'esclusione di uno di essi e' pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

**15.8** La liquidazione della quota avvera' nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 con esclusione della possibilita' del rimborso mediante riduzione del capitale sociale come imposto dall'art. 2.473/bis C.C..

**15.9** Nel caso in cui risulti impossibile procedere alla liquidazione della partecipazione, la societa' si scioglie ai sensi dell'art. 2.484, comma 1 n. 5 C.C.

#### **ART. 16**

##### **Determinazione del valore della quota di partecipazione**

**16.1** Fatto salvo l'accordo delle parti, in ogni caso in cui debba essere determinato il valore della quota: recesso, esclusione, ecc., chi e' preposto alla quantificazione, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, se nominati, deve tener conto del suo valore di mercato al momento in cui si e' verificata la causa che ne ha determinato la liquidazione, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale della societa', alla sua redditivita', al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato e ad ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie non sottovalutando l'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di quote rappresentanti il cosiddetto "pacchetto di controllo".

**16.2** In caso di disaccordo la determinazione del valore della quota e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la societa', su istanza della parte piu' diligente. Si applica in tal caso il disposto del primo comma dell'art. 1.349 C.C.

#### **ART.17**

##### **Liquidazione della quota**

**17.1** Il rimborso della quota, quando non sia stato convenuto concordemente tra le parti un diverso termine, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione dal giorno in cui si e' verificato il recesso o da quando ha avuto effetto l'esclusione.

**17.2** Il rimborso puo' avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, in via prioritaria, ma non assoluta, proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente o dell'escluso.



**17.3** Qualora l'acquisto da parte dei soci o del terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza e per il solo caso di recesso, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2.482 C.C.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della societa', il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovra' senza indugio convocare l'assemblea dei soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale sociale ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero di provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della societa'.

**17.4** Si ribadisce l'impossibilita' di procedere al rimborso della quota del socio escluso per giusta causa mediante riduzione del capitale sociale.

#### **DECISIONE DEI SOCI**

#### **ART.18**

##### **Competenze**

**18.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**18.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori nell'eventualita' in cui siano venute meno, in tutto od in parte, le facolta' specificate al successivo art. 29;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e) l'acquisto di partecipazioni in societa' a responsabilita' illimitata.

**18.3** In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma C.C., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.

#### **ART.19**

##### **Diritto di voto**

**19.1** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci;

**19.2** Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota;

**19.3** Non possono partecipare alle decisioni nelle forme di cui al successivi



articoli, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. In tale eventualità la quota esclusa dal diritto di voto non potrà essere computata nel calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.

#### **ART.20**

##### **Modalità di adozione delle decisioni.**

**20.1** Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare, o, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

**20.2** In ogni caso deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, nonché un'adeguata informazione sugli argomenti in discussione.

#### **ART.21**

##### **Consultazione scritta**

**21.1** Salvi i casi previsti dal successivo art. 23, l'organo amministrativo può sottoporre una proposta di deliberazione mediante invio a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo al domicilio risultante dal libro soci.

**21.2** Dalla proposta deve risultare con chiarezza e concisione l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni che hanno spinto alla formulazione della proposta nonché quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare ed infine l'esatto testo della decisione da adottare.

**21.3** I soci hanno 7 (sette) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere apposta in calce al documento ricevuto, e ciò salvo che la proposta indichi un termine diverso purché non inferiore a giorni 3 (tre) e non superiore a giorni 15 (quindici).

**21.4** La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego od una astensione espressa.

**21.5** Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

**21.6** Spetta all'Organo Amministrativo raccogliere le risposte inviate e comunicare i risultati a tutti i soci, a tutti gli amministratori e se esistenti a tutti i Sindaci, indicando:

- i soci favorevoli, i contrari e gli astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione ritenute necessarie od utili o richieste dai soci.

**21.7** La decisione dei soci è validamente presa qualora pervengano alla sede sociale i consensi di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale



sociale.

**21.8** Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **ART.22**

##### **Consenso espresso per iscritto**

**22.1** Su sollecitazione ed iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, i soci, singolarmente o cumulativamente, possono esprimere il loro consenso ad una proposta di delibera mediante dichiarazione resa per iscritto in calce ad un documento in cui sia illustrato in modo chiaro e completo l'argomento in discussione nonché risulti formulata in modo completo ed univoco il contenuto della decisione da assumere.

**22.2** Per la validità della decisione i promotori devono dare la dimostrazione che l'espressione del consenso è stata richiesta a tutti gli aventi diritto.

**22.3** La decisione dei soci è validamente presa qualora pervengano alla sede sociale, nelle forme infra specificate, entro giorni 7 (sette) dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

**22.4** Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

**22.5** Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **ART.23**

##### **Assemblea**

**23.1** Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 18.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

**23.2** A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

**23.3** L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente



dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**23.4** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

**23.5** In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **ART.24**

##### **Svolgimento dell'assemblea**

**24.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

**24.2** L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

**24.3** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**24.4** E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 23.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

**ART.25****Intervento in assemblea**

**25.1** Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

**25.2** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

**Quorum costitutivo**

**26.1** L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

**ART.27****Quorum deliberativo**

**27.1** L'assemblea regolarmente costituita a sensi dell'articolo precedente delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Sarà, invece, necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) dell'intero capitale sociale qualora sia necessario assumere decisioni inerenti le modificazioni dello statuto e quando si tratti di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per



particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **ART. 28**

##### **Verbale dell'assemblea**

**28.1** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

**28.2** Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**28.3** Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

**28.4** Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **ART. 29**

##### **Forma**

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 7 (sette).

Al socio "CLAUSIUS S.R.L." è attribuita la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla quota di capitale da essa posseduta.

Al socio "CONSORZIO DI BONIFICA ALTA E MEDIA PIANURA MANTOVANA" è attribuita la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla quota di capitale da essa posseduta.

Al socio "PROVINCIA DI MANTOVA" è attribuita la facoltà di nominare almeno un Amministratore indipendentemente dalla quota di capitale da essa posseduta.

Le facoltà come sopra specificate non sono trasmissibili a terzi mediante cessione delle quote sociali.

#### **ART. 30**

##### **Numero e durata**

**30.1** Gli amministratori potranno essere anche non soci.

**30.2** Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita, con delibera assembleare, la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

**30.3** È ammessa la rieleggibilità.

**30.4** Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.



**30.5** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione è operata dal socio che aveva proceduto alla designazione dei sostituiti.

**30.6** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### **ART. 31**

##### **Consiglio di Amministrazione**

**31.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

#### **ART. 32**

##### **Modalità di decisione**

**32.1** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante delibera collegiale.

**32.2** Il Consiglio nella sua prima riunione potrà prevedere la possibilità di adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, determinandone le modalità, il regolamento ed i quorum deliberativi.

#### **ART. 33**

##### **Delibere collegiali**

**33.1** Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

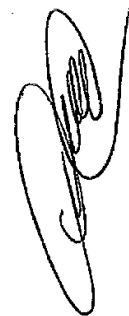
**33.2** A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea;

**33.3** Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

**33.4** È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:



- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**33.5** Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**33.6** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

#### **ART. 34**

**34.1** L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

**34.2** Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

La designazione di uno o più Amministratori Delegati potrà essere compiuta anche dall'Assemblea Ordinaria in occasione della nomina dei membri del Consiglio ad essa spettanti con determinazione dei poteri delegati.

In ogni caso rimane impregiudicata la facoltà del Consiglio di Amministrazione di revocare, in tutto od in parte, tale delega.

Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

**34.3** L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **ART. 35**

**Rappresentanza della società**



**35.1** La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione; la rappresentanza spetta inoltre ai consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della delega, ed ai singoli consiglieri se specificamente previsto nella delibera da attuare o comunque in caso di necessità o impedimento del Presidente.

**35.2** La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli istitori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

**35.3** Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

#### **ART. 36**

##### **Compensi degli amministratori**

**36.1** Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

**36.2** La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**36.3** All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### **ART.37**

##### **Azione di responsabilità**

**37.1** L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

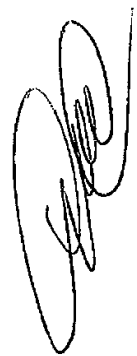
##### **Organo di controllo**

#### **ART. 38**

**38.1** Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'assemblea, possono eventualmente nominare, alternativamente, il Collegio Sindacale, ovvero un Revisore.

**38.2** Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. il controllo contabile può essere esercitato alternativamente o dal Collegio Sindacale, o da un Revisore Contabile, o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nel rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.

#### **ART.39**



**Composizione e competenze del collegio sindacale**

**39.1** Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale e' nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

**39.2** I sindaci sono nominati, ove cosi' i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

**39.3** Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

**39.4** I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

**39.5** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco piu' anziano.

**39.6** Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e quando esercita anche il controllo contabile dovra' essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

**39.7** La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**39.8** Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

**39.9** Ogni socio puo' denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti



denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

#### **ART.40**

##### **Revisore contabile**

**40.1** Quando la revisione contabile sia obbligatoria, il Revisore Contabile e' scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**40.2** Non puo' essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

**40.3** Il corrispettivo del revisore e' determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

**40.4** L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**40.5** L'incarico puo' essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

#### **ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

#### **ART. 41**

**41.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**41.2** Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalita' rispettando le vigenti norme di legge.

**41.3** Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi dall'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 C.C.

**41.4** Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finche' questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

**41.5** La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

**41.6** Non e' consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**



**ART. 42**

**42.1** Lo scioglimento volontario della società e' deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

**42.2** Nel caso di cui al precedente punto 41.1, nonche' verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

**42.3** La società puo' in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

**42.4** Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

**42.5** Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA****ART. 43**

**43.1** Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri cosi' nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvedera', su istanza della parte piu' diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

**43.2** Il Collegio arbitrale decidera' a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro



irrituale, con dispensa da ogni formalita' di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

**43.3** Il Collegio Arbitrale stabilira' a chi fara' carico o le eventuali modalita' di ripartizione del costo dell'arbitrato.

**43.4** Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

**43.5** Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 14.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 44**

**44.1** Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la societa' abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralita' di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di societa' unipersonale.

**44.2** Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di societa' a responsabilita' limitata.



“Il sottoscritto, Anselmi Carlo, presidente del consiglio di amministrazione della societa' MANTOVA ENERGIA S.R.L., consapevole delle responsabilita' penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art.23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, la conformita' del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della societa'”.